

----- STATUTO SOCIALE -----

----- IMOF S.P.A. -----

Art. 1 - Denominazione -----

E' costituita una Società consortile per azioni, denominata "IMOF SPA - SOCIETA' CONSORTILE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI FONDI". -----

Art. 2 - Sede -----

La Società ha sede in Fondi. -----
Essa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche all'estero con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. -----

Art. 3 - Durata -----

La durata della Società consortile è stabilita al 31 dicembre 2087 (duemilaottantasette) e potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria dei soci. -----

Art. 4 - Oggetto sociale -----


La Società ha per oggetto la promozione, l'ampliamento, l'ammodernamento del Mercato agroalimentare all'ingrosso di Fondi, comprese le necessarie strutture di trasformazione, condizionamento e conservazione e ciò allo scopo di favorire lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, il contenimento dei prezzi ed il miglioramento delle fasi distributive. -----

Tra l'altro la Società potrà: -----

- a) effettuare gli studi di fattibilità, i progetti generali ed esecutivi; -----
- b) acquisire aree per gli scopi sociali; -----
- c) realizzare la costruzione od assumere in locazione anche finanziaria fabbricati, infrastrutture e impianti, nonché acquisire in qualsiasi forma i beni mobili necessari o utili alla funzionalità del mercato; -----
- d) compiere qualsiasi altra operazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo consortile, ivi comprese operazioni finanziarie, immobiliari e di garanzia di qualsiasi tipo, stipulare con qualsiasi Ente, persona fisica o giuridica, società nazionali od estere, aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, mutui ed ogni operazione di finanziamento e assicurazione. -----

Art. 5 - Capitale sociale -----

"Il capitale sociale è di euro 17.043.180,00 (diciassettemilioni quarantatremilacentottanta/00), costituito da n. 31.880 azioni del valore di euro 516,46 (cinquecentosedici/46) cadauna di categoria "A" e da n. 1.120 azioni del valore di euro 516,46 (cinquecentosedici/46) cadauna di categoria "B".
Le azioni di categoria "A" e di categoria "B" conferiscono ai rispettivi possessori analoghi diritti ed obblighi, salvo che le azioni di categoria "A" debbono essere in proprietà complessivamente ed in ogni caso - sia direttamente che indirettamente dei soggetti indicati nel primo comma del successivo articolo 9, in misura non inferiore al 51 % del capitale sociale". -----



Le azioni sono rappresentate da titoli azionari nominativi, indivisibili e danno diritto ad un voto. -----

Art. 6 - Azioni -----

Le azioni sono nominative, indivisibili, danno diritto ad un voto e conferiscono ai possessori eguali diritti. -----

Il possesso delle azioni comporta piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto e l'obbligo di corrispondere agli eventuali versamenti di contributi richiesti a norma del successivo art. 10, salvo le limitazioni ivi previste. -----

La clausola che segue intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi. -----

Pertanto, vengono disposte le seguenti limitazioni per il trasferimento delle azioni: -----

- il socio che intendesse, per atto tra vivi, alienare, in tutto o in parte, sulle proprie azioni dovrà preventivamente offrirle in prelazione - mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata agli altri azionisti ed all'Organo Amministrativo -, in proporzione alle partecipazioni degli stessi al capitale sociale, indicando il prezzo e le condizioni di cessione; -----
- gli azionisti destinatari dell'offerta dovranno pronunciarsi e dichiarare, nelle stesse forme sopra indicate per l'offerente - nel termine di trenta giorni dalle date di ricezione della lettera di offerta - se intendono accettare l'offerta medesima; -----
- nel caso che l'offerta venga accettata da più azionisti, la quota del cedente verrà divisa tra gli accettanti in misura proporzionale all'ammontare delle azioni da ciascuno di essi già possedute. In nessun caso l'offerente potrà accettare un esercizio soltanto parziale del diritto di prelazione; -----
- qualora il diritto di prelazione non venga esercitato nel termine suddetto da parte degli azionisti, l'offerente, entro tre mesi dalla data del predetto termine, potrà alienare le proprie azioni, in tutto o in parte, previo comunque parere dell'Organo Amministrativo circa la capacità tecnico-finanziaria ed il reale interesse dell'acquirente allo sviluppo del Centro Agroalimentare di Fondi, purché le condizioni di alienazione, delle quali dovrà dare comunicazione agli azionisti, non siano più favorevoli di quelle contenute nell'offerta precedentemente fatta agli azionisti stessi. -----

Il trasferimento delle azioni ha efficacia di fronte alla Società consortile solo dopo le relative iscrizioni nel libro dei Soci. Parimenti, eventuali vincoli producono effetti nei confronti della Società e dei terzi solo se nel libro Soci risulta una corrispondente annotazione. Il possesso delle azioni comporta piena ed assoluta adesione all'atto costituti-

vo ed allo Statuto e l'obbligo di corrispondere agli eventuali versamenti di contributi richiesti a norma del successivo art. 10, salvo le limitazioni ivi previste. -----

Art. 7 - Soci -----

Hanno diritto ad essere soci della Società consortile e portatori delle azioni di categoria "A": la Regione Lazio; il Comune di Fondi; la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina; la MOF SpA - Società Consortile per la gestione del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi. -----

Unico socio della Società consortile portatore delle azioni di categoria "B" è il "Consorzio per lo sviluppo delle attività agroalimentari Pontine - EUROMOF". -----

Possono essere, altresì, ammessi come soci della Società Consortile e portatori di azioni di categoria "A" altri Enti pubblici ed Organismi privati interessati allo sviluppo del settore agroalimentare nella provincia di Latina. -----

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare al Consiglio di Amministrazione il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica. -----

Per domicilio dei soci deve intendersi non solo l'indirizzo, ma, altresì, il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica. -----

Art. 8 - Contributi Consortili -----

L'Assemblea Ordinaria, all'uopo convocata, può con la maggioranza del 70% (settanta per cento) del capitale, deliberare, ai sensi dell'art. 2615/ter, ultimo comma, del Codice Civile, il versamento da parte dei soci consorziati di contributi in denaro. -----

L'importo dei contributi, che graveranno sui singoli consorziati proporzionalmente al numero delle azioni da ciascuno possedute, nonché le relative modalità e tempi di versamento, verranno determinati sulla base di previsioni di spesa approvate dall'Organo Amministrativo. -----


In ogni caso, detti contributi diverranno vincolanti nei confronti degli Enti pubblici partecipanti, solo dal momento in cui potranno essere assunti a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto di quanto previsto dai propri ordinamenti. -----

Comunque, gli eventuali soci che avessero espresso in Assemblea voto contrario alla contribuzione possono esercitare il diritto di recesso dalla Società entro il termine fissato per il versamento. -----

L'Organo Amministrativo potrà deliberare, a consuntivo, eventuali ristorni totali o parziali dei contributi versati. -----

Art. 9 - Finanziamento dei soci alla società -----

I finanziamenti a favore della società con diritto alla re-



sclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengono una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, ovvero nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore. -----

Salvo diversa e specifica determinazione in tal senso, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi. -----

Art. 10 - Assemblea -----

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la generalità degli azionisti e le deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti gli azionisti, anche i dissenzienti e gli assenti, fatto salvo quanto disposto dal quarto comma del precedente articolo 8, nonché dall'art. 2377 c.c. -----

Art. 11 - Assemblea ordinaria e straordinaria -----

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. -----

Essa viene convocata dall'Organo Amministrativo, nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo nel territorio del Comune di Fondi. -----

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. -----

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea -----

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea. -----

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

Si dovrà, con lo stesso avviso, fissare anche la seconda convocazione, la quale dovrà avvenire a distanza di almeno ventiquattro ore e non oltre i trenta giorni dalla prima. -----

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dell'Organo amministrativo e dell'Organo di Controllo. -----

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e, comunque, delle eventuali deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo non presenti. -----

Art. 13 - Interventi all'Assemblea -----

Hanno diritto di intervento all'Assemblea i titolari di azio-

ni
qu
I
tr
Co
di
o
di
La
Ar
L'
ci
de
L'
azi
gl:
Sp
de:
Art
L'
pri
tar
cia
nel
il
In
lun
dai
pre
Se
voc
caz
Art
L'A
caz
soc
Art
Le
pro
dal
suc
Il
Not
Que
Ass
del
Art
L'
a)

ni, iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. -----

I soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altri soci. La delega non può essere conferita né ai membri del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. -----

La delega può essere conferita soltanto per singole assemblee.

Art. 14 - Presidente dell'Assemblea -----

L'Assemblea è presieduta dal legale rappresentante della società o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti. -----

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere un azionista, e due scrutatori, se necessario, scegliendoli tra gli azionisti presenti. -----

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di partecipare all'adunanza. -----

Art. 15 - Deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria -----

L'assemblea ordinaria si intende regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto nell'assemblea medesima, e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera qualunque sia la percentuale di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti, con le medesime esclusioni dal computo previste nel comma precedente. -----

Se necessario, possono essere effettuate anche ulteriori convocazioni dell'assemblea, nel qual caso si applicano le indicazioni di cui al comma precedente. -----

Art. 16 - Deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria -----

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è costituita e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. --

Art. 17 - Verbali -----

Le deliberazioni prese dall'Assemblea debbono risultare da processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ovvero dal Notaio nell'ipotesi prevista dal successivo comma. -----


Il verbale dell'Assemblea straordinaria viene redatto da un Notaio. -----

Quando occorresse presentare copia o estratto di verbale di Assemblea, essi sono autenticati dal legale rappresentante della Società. -----

Art. 18 - Compiti dell'Assemblea -----

L'Assemblea ordinaria: -----

a) nomina e revoca l'Organo amministrativo e determina il compenso ad esso spettante; -----



- b) nomina, quando occorra, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determinandone i relativi emolumenti; -
- c) può nominare il Revisore contabile, ai sensi dell'art. 2409-bis e seguenti del Codice Civile e del successivo articolo 24, e determina il compenso ad esso spettante; -----
- d) approva il bilancio proposto dall'Organo amministrativo e delibera sull'impiego degli eventuali utili; -----
- e) approva il regolamento interno; -----
- f) delibera sugli atti di gestione portati al suo esame dall'Organo amministrativo, o riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, dallo Statuto e dalla legge; ----
- g) delibera, con la maggioranza del 70% (settanta per cento) del capitale sociale, gli eventuali versamenti di contributi, di cui all'art. 10. -----

In ogni caso, le deliberazioni relative alle modalità di gestione del mercato dovranno tenere conto dei principi e delle indicazioni dettate dal punto 1 della Delibera CIPE del 31.01.1992, della delibera n. 8050 del 27.10.1993 della Regione Lazio, dell'Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione stipulato in data 02.03.1995 tra Regione Lazio, IMOF SpA e MOF SpA, nonché dell'art. 80 della legge regionale 16.04.2002, n. 8, con l'obiettivo di garantire al mercato una gestione privatistica ispirata a criteri di efficienza e produttività. -----

L'Assemblea straordinaria delibera: -----

- a) sulle modifiche del presente Statuto; -----
- b) sullo scioglimento, trasformazione, fusione o messa in liquidazione della Società consortile; -----
- c) sull'aumento del capitale sociale; -----
- d) su tutti gli altri casi stabiliti dalla legge. -----

Art. 19 - Organo amministrativo -----

La società è amministrata da un Amministratore Unico che dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il mandato scade, comunque alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di scadenza della carica. -----

Con delibera dell'Assemblea che lo nomina, l'Amministratore Unico potrà essere nominato con un mandato a revoca. In tal caso la revoca potrà essere esercitata dall'Assemblea in qualsiasi momento anche senza giusta causa. -----

Qualora l'Amministratore Unico venga a cessare dalla carica per qualunque motivo, l'Assemblea per la nomina di un nuovo Amministratore Unico deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. -----

Art. 20 - Poteri dell'Organo Amministrativo -----

L'Organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Consortile ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta

eccezione soltanto per gli atti che a norma di legge e del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea. -----

Art. 21 - Deliberazioni dell'Organo Amministrativo -----

Delle deliberazioni dell'Organo amministrativo viene redatto processo verbale da trascrivere sul libro delle adunanze, firmato dall'Amministratore Unico, in modo che gli azionisti possano sempre avere conoscenza di tali deliberazioni. -----

Quando occorresse presentare copia o estratto verbale delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo o dell'Assemblea degli azionisti, questi documenti debbono essere autenticati dall'Amministratore Unico. -----

Art. 22 - Firma e rappresentanza sociale -----

La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, nei limiti dei poteri conferitigli. -----

Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono tributi, sia il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che l'Organo amministrativo potrebbe eventualmente commettere nello svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti dei propri poteri, che le spese per la propria difesa in qualsiasi sede. -----

L'assunzione vale anche nel caso in cui l'Organo amministrativo abbia commesso l'eventuale violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando venga accertato che chi ha commesso l'eventuale violazione abbia palesemente e volontariamente agito in danno della società. -----

Art. 23 - Collegio Sindacale -----

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi da due Sindaci supplenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2397 e seguenti del Codice Civile. -----

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----


I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. -----

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. -----

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta. --

Art. 24 - Controllo contabile -----

Il controllo contabile della società viene esercitato dal



Nell'ambito della propria funzione l'Organo di Controllo contabile: -----

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; -----
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; -----
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. -----

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale. -----

Art. 25 - Utili -----

La Società non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci consorziati; gli utili risultanti dal Bilancio annuale, al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, saranno suddivisi come segue: -----

- il 20% (venti per cento) a fondo riserva fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; -----
- il residuo secondo le deliberazioni dell'Assemblea, fermo restando il divieto di distribuzione degli utili di cui al presente articolo. -----

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. -----

Art. 26 - Comunicazioni sociali -----

Tutte le comunicazioni sociali da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale. -----

In proposito ciascun socio, o obbligazionista, o amministratore, o sindaco, o controllore contabile, o liquidatore, o altro, depositerà ufficialmente presso la sede sociale l'indirizzo, il numero telefonico e di fax e l'indirizzo di posta elettronica, presso cui intende ricevere le comunicazioni sociali, che verranno annotati sui libri sociali. -----

Le comunicazioni effettuabili mediante fax o posta elettronica vanno effettuate al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali: libro soci o libro delle obbligazioni, delle adunanze dell'Assemblea, dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale, dell'eventuale Revisore contabile o dell'Organo liquidatore, o altri. -----

Ad ogni comunicazione inviata via fax o posta elettronica deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni,

la trasmissione del documento originale al destinatario. -----
Qualora la trasmissione del fax o posta elettronica abbia la
società come destinataria, il documento originale va conser-
vato dalla società stessa unitamente al documento risultante
dalla trasmissione via fax o posta elettronica. -----

In caso di mancata trasmissione del documento originale, il
fax o posta elettronica si considera inesistente e la sua
trasmissione si considera come non avvenuta. -----

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'av-
venuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si
considerano validamente effettuate solo ove il destinatario
dia atto di averle effettivamente ricevute, anche mediante
firma per ricevuta di copia del fax o posta elettronica. -----

Diversamente, ogniqualevolta il presente statuto fa riferimen-
to all'invio di una data comunicazione, essa si intende
efficace sin dal momento in cui - sotto qualsiasi forma -
perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo re-
stando, però, che essa si reputa compiutamente definita nel
momento in cui giunge al destinatario il documento originale.

Art. 27 - Liquidazione della Società -----

La liquidazione della Società avrà luogo nei casi previsti e
secondo le norme vigenti. -----

In tali casi l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne de-
termina i poteri e gli emolumenti. -----

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo amministrativo
deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla
legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi. -----

Art. 28 - Controversie -----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero
tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponi-
bili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle
nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del
pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nomi-
nato dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di
Latina, su richiesta della parte più diligente o maggiormente
interessata. -----

La Camera Arbitrale dovrà provvedere alla nomina entro 30
giorni dalla richiesta. -----

La sede dell'Arbitrato sarà presso la sede della società. ----

L'Arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina e deci-
derà in via irrituale, secondo equità. -----

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-
bente, salvo diversa decisione dell'Arbitro. -----

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-
versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ov-
vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-
getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. -----

In caso di inadempienza della Camera Arbitrale, l'Arbitro
verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Latina. -----

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni

e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti e, pertanto, il lodo sarà inappellabile. -----

Qualunque controversia, invece, che dovesse insorgere in dipendenza di affari sociali e/o di interpretazione o esecuzione del presente statuto, che la legge espressamente vieta di sottoporre ad arbitrato, è competente il foro ove la società ha la propria sede legale. -----

Art. 29 - Disposizioni generali -----

Per quanto altro non specificatamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni della Delibera CIPE del 31.01.1992 e della legge regionale del Lazio n. 74/84 come modificata dall'art. 80 della legge regionale del Lazio del 16.04.2002, n. 8, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti nello Stato. -----


F.to: Vincenzo PETRILLO -----

" Dott. Gennaro LIGUORI -----

La presente copia, composta di *venti (20)* pagine *di dieci*
di *(10)* fogli è conforme all'originale. Si rilascia in carta

libera ~~carta~~ per gli usi consentiti. -----

Fondi, 22 Febbraio 2006 -----

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is a seal with a double border and contains illegible text in the center.